

Codice A1617A

D.D. 28 settembre 2023, n. 700

Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Progetto di "Ripristino e messa in sicurezza della pista forestale Colma di Valduggia - Vetta del Fenera e della sentieristica interna del Parco naturale del Monte Fenera". Richiedente: Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia (P. IVA 0182840006).



ATTO DD 700/A1617A/2023

DEL 28/09/2023

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord**

OGGETTO: Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 - Autorizzazione lavori in area soggetta a vincolo idrogeologico. Progetto di "Ripristino e messa in sicurezza della pista forestale Colma di Valduggia – Vetta del Fenera e della sentieristica interna del Parco naturale del Monte Fenera". Richiedente: Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia (P. IVA 0182840006).

Visti:

- l'istanza di autorizzazione, dell'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia, pervenuta al Settore scrivente in data 01/08/2023 prot. n. 107896, perfezionata dalla documentazione inoltrata in data 01/08/2023 prot. n. 107986 per il progetto di "Ripristino e messa in sicurezza della pista forestale Colma di Valduggia – Vetta del Fenera e della sentieristica interna del Parco naturale del Monte Fenera" su superfici di cui al Foglio 41 mappali 295, 296, 297, 299, 301, 302; al Foglio 53 mappali 64, 65, 74, 76, 91, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 114, 120, 121, 122, 126, 135, 136, 147, 148, 149, 150, 157, 158, 197, 198, 276, al Foglio 54 mappali 5, 6, 19, 20, 22, 31, 208, 297 del N.C.T di Valduggia (VC) al Foglio 74 mappali 27, 29, 59, 109 del N.C.T Borgosesia (VC);

- la nota prot. n. 111721 del 11/08/2023 di richiesta del parere sugli aspetti geologici di competenza inviata al Settore Tecnico Regionale Vercelli e Biella - Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, secondo quanto stabilito dalla D.G.R. n. 7-4281 del 10 dicembre 2021;

Preso atto:

- del verbale del Settore Tecnico Regionale Biella Vercelli della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, pervenuto in data 04/09/2023 con nota prot. n. 116368 e conservato agli atti del Settore A1617A, che rileva che l'intervento può essere considerato compatibile con l'assetto idrogeologico ed esprime parere favorevole con prescrizioni alla sua

realizzazione;

- del verbale di istruttoria tecnica forestale del 28/09/2023, conservato agli atti del Settore A1617A, che rileva che l'intervento può essere considerato compatibile sotto l'aspetto forestale ed esprime parere favorevole con prescrizioni alla sua realizzazione;

Considerato che, in base alle attività istruttorie svolte dai funzionari incaricati e ai sopralluoghi effettuati, finalizzati a verificare la compatibilità degli interventi proposti con l'assetto idrogeologico e forestale delle aree interessate dal progetto, risulta che:

- l'intervento proposto è soggetto ad autorizzazione secondo quanto previsto dall'art. 1 della L.r. 45/1989;

- l'intervento previsto interessa una superficie individuata al NCT del Comune di Valduggia (VC) ai seguenti fogli:

- Foglio 41 mappali 295, 296, 297, 299, 301, 302;
- Foglio 53 mappali 64, 65, 74, 76, 91, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 114, 120, 121, 122, 126, 135, 136, 147, 148, 149, 150, 157, 158, 197, 198, 276;
- Foglio 54 mappali 5, 6, 19, 20, 22, 31, 208, 297;

e una superficie individuata al NCT del Comune di Borgosesia (VC) al seguente foglio:

- Foglio 74 mappali 27, 29, 59, 109;

- la superficie complessiva interessata è di circa di 6.740,00 m², interamente soggetta a vincolo per scopi idrogeologici, di cui 6.740,00 m² di superficie boscata in vincolo;

Rilevato che allo stato attuale e dagli elaborati progettuali sopra richiamati non emergono elementi ostativi, dal punto di vista degli specifici aspetti forestali e idrogeologici di competenza, al rilascio dell'autorizzazione ex art. 1 della l.r. 45/1989 per l'esecuzione degli interventi in progetto, previo rispetto delle prescrizioni in esso contenute.

Considerato che ai sensi dell'art. 8 c. 2 della l.r. n. 45/89, il titolare dell'autorizzazione è esente dal deposito cauzionale, in quanto trattasi di opera finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio;

Considerato che ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 45/89 si deroga dall'obbligo del rimboschimento, in quanto l'intervento è finalizzato alla esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio e ricade nei casi di esclusione previsti dal comma 4 dello stesso articolo; ai sensi del comma 4 dell'art. 19 della L.r. n° 4/2009 si deroga dall'onere della compensazione "forestale" in quanto rientra tra le attività di gestione forestale, come definita dal comma 1, art. 7 del D.Lgs. n° 34/2018;

Ritenuto, pertanto, di autorizzare l'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia, per il progetto "Ripristino e messa in sicurezza della pista forestale Colma di Valduggia – Vetta del Fenera e della sentieristica interna del Parco naturale del Monte Fenera", su superfici ricadenti in aree sottoposte a vincolo per scopi idrogeologici, secondo le caratteristiche dimensionali e strutturali e le modalità indicate e illustrate negli elaborati progettuali allegati alla istanza, nel rispetto delle prescrizioni dettate con il parere geologico espresso dal Settore regionale Tecnico Regionale Biella Vercelli prot. n. 116368 in data 04/09/2023 e nel rispetto delle prescrizioni dettate con il parere forestale espresso dal funzionario del Settore scrivente in data 28/09/2023 che si riportano integralmente;

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3267 "Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani";
- l'art. 866 "Vincoli per scopi idrogeologici e per altri scopi" del Codice Civile;
- la legge regionale 9 agosto 1989 n. 45 "Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici";
- gli artt. 50, 63 e 64 della legge regionale n. 44 del 26 aprile 2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la legge regionale n. 4 del 10 febbraio 2009 "Gestione e promozione economica delle foreste";
- l'art. 8 Allegato A della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23. Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni);
- la D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017 "L.r. n. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione";
- la D.D. n. 368 del 7 febbraio 2018 "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Definizione della documentazione di cui all'articolo 7";
- il D.lgs n. 34 del 3 aprile 2018 "Testo unico in materia di foreste e filiere forestali";
- la Circolare del Presidente della Giunta regionale 10 settembre 2018, n. 3/AMB "Legge regionale 9 agosto 1989, n. 45 (Nuove norme per gli interventi da eseguire in terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici). Note interpretative e indicazioni procedurali - Revoca della Circolare n. 4/AMD/2012";
- la D.G.R. n. 4-3018 del 26 marzo 2021 "L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione. Modifica dell'Allegato 1 della D.G.R. n. 23-4637 del 6 febbraio 2017;

DETERMINA

di autorizzare, secondo quanto previsto dall'art. 1 della legge regionale 9 agosto 1989 n. 45, l'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia all'esecuzione del progetto di "Ripristino e messa in sicurezza della pista forestale Colma di Valduggia – Vetta del Fenera e della sentieristica interna del Parco naturale del Monte Fenera su superfici di cui al Foglio 41 mappali 295, 296, 297, 299, 301, 302; al Foglio 53 mappali 64, 65, 74, 76, 91, 94, 95, 96, 97, 98, 111, 114, 120, 121, 122, 126, 135, 136, 147, 148, 149, 150, 157, 158, 197, 198, 276, al Foglio 54 mappali 5, 6, 19, 20, 22, 31, 208, 297 del N.C.T di Valduggia (VC) al Foglio 74 mappali 27, 29, 59, 109 del N.C.T Borgosesia (VC), subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni di cui al parere geologico espresso dal Settore Tecnico Regionale Biella Vercelli in data 04/09/2023 ed al parere forestale del 29/09/23 che si riportano di seguito integralmente:

Parere geologico di competenza del Settore Tecnico Regionale Biella Vercelli della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Protezione Civile, Trasporti e Logistica, prot. n. 116368 del 04/09/2023:

1. i lavori dovranno essere eseguiti a regola d'arte in accordo con i disposti del D.M. 17/01/2018;
2. in corso d'opera si dovrà verificare la stabilità di tutti i pendii, in accordo con i disposti del D.M. 17 gennaio 2018. Tali verifiche e, se del caso, l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità, dovranno far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;
3. occorrerà attenersi a quanto contenuto nell'elaborato n°3 "Relazione Geologica e Geotecnica", e nell'elaborato "Integrazioni alla Relazione Geologica", a firma del responsabile della progettazione dott. geol. Massimo BIASETTI, datati rispettivamente Maggio 2023 e Agosto 2023;
4. sia durante i lavori che al termine dei medesimi dovrà essere effettuata una adeguata regimazione delle acque superficiali; tutte le acque in eccesso dovranno essere opportunamente raccolte e incanalate in adeguato sistema di smaltimento, evitando il deflusso incontrollato sui pendii;
5. i terreni movimentati dovranno essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo; il deposito non dovrà interessare aree potenzialmente instabili ed il materiale in eccedenza dovrà essere conferito presso discariche autorizzate;
6. a lavori ultimati il soggetto autorizzato è tenuto a verificare l'efficacia degli interventi di regimazione delle acque meteoriche e superficiali al fine di evitare la permeazione nel terreno delle stesse, il formarsi di pericolosi ristagni ed il ruscellamento incontrollato;
7. qualora, in corso d'opera, si verificassero movimenti terra o riporti più significativi di quelli indicati nel progetto oggetto di autorizzazione, e di conseguenza sia necessaria la realizzazione di opere di stabilizzazione e contenimento, occorrerà che siano effettuati gli approfondimenti geotecnica del caso da parte del professionista incaricato atti a verificarne la loro stabilità; tali approfondimenti dovranno fare parte integrante del progetto. In fase esecutiva, ogni eventuale variazione di situazione che potrebbe verificarsi rispetto a quanto ipotizzato in progetto dovrà essere comunicata al progettista di riferimento, per le rispettive competenze, il quale dovrà prevedere gli accorgimenti del caso.

Parere forestale del 28/09/2023 a firma del funzionario incaricato per l'istruttoria:

1. prima dell'inizio dei lavori dovranno essere acquisite tutte le autorizzazioni, concessioni, certificazioni od ogni altro provvedimento od atto di assenso comunque denominato, richiamati al paragrafo 3.1 della "Relazione Tecnica Economica di sintesi - Maggio 2023";
2. al termine dei lavori si dovrà procedere alla esecuzione degli interventi di inerbimento attraverso idrosemina secondo quanto previsto nelle prescrizioni dettate nella "Relazione Geologica e Geotecnica Maggio 2023";
3. devono essere assicurate, a proprie spese, tutte le cure colturali all'intervento di rinverdimento fino all'affermazione della cotica erbosa erbacea, anche attraverso ulteriori interventi di idrosemina ripetuti nelle stagioni successive;

Ai sensi dell'art. 8 c. 2 della l.r. n. 45/89, il titolare dell'autorizzazione è esente dal deposito cauzionale, in quanto trattasi di opera finalizzata all'esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio.

Considerato che ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 45/89 si deroga dall'obbligo del rimboschimento, in quanto l'intervento è finalizzato alla esclusiva valorizzazione agro-silvo-pastorale del territorio e ricade nei casi di esclusione previsti dal comma 4 dello stesso articolo; ai sensi del comma 4 dell'art. 19 della L.r. n° 4/2009 si deroga dall'onere della compensazione "forestale" in quanto rientra tra le attività di gestione forestale, come definita dal comma 1, art. 7 del D.Lgs. n° 34/2018;

La presente autorizzazione:

- 1. ha validità pari a 60 mesi. Nel caso in cui, per giustificati motivi, i lavori non si dovessero concludere entro il termine fissato, eventuali proroghe dovranno essere preventivamente richieste al Settore competente e saranno oggetto di ulteriore valutazione ed autorizzazione;

- 2. concerne esclusivamente la verifica della compatibilità tra l'equilibrio idrogeologico del territorio e gli effetti conseguenti alla realizzazione dell'intervento, e non si riferisce agli aspetti connessi con la loro corretta funzionalità, né all'adozione dei provvedimenti tecnici di sicurezza per la pubblica e privata incolumità;
- 3. è accordata fatti salvi i diritti dei terzi, nonché le competenze di altri Organi, Amministrazioni o Enti, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi, e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente espressione. Prima dell'inizio dei lavori il titolare dell'autorizzazione dovrà acquisire ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere previsti dalle norme vigenti;
- 4. si intende rilasciata:
 - a) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterato l'assetto di progetto e di mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate allo scopo di garantire piena efficienza al sistema;
 - b) con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine a future evoluzioni del territorio, poiché è compito del titolare dell'autorizzazione di provvedere al monitoraggio dell'intervento secondo le forme che responsabilmente riterrà più opportune al caso, al fine di verificare nel tempo la bontà dei lavori eseguiti nonché per risolvere qualsiasi situazione inattesa;
 - c) sulla base delle valutazioni effettuate sulle condizioni idrogeologiche e dello stato dei luoghi attuali. Qualora in corso d'opera, tali condizioni dovessero per qualunque ragione modificarsi e mutare il contesto idrogeologico locale, le opere dovranno essere oggetto di nuova valutazione ed autorizzazione.

Il Settore Tecnico Piemonte Nord si riserva la facoltà di :

- procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso intervengano variazioni delle attuali condizioni di equilibrio idrogeologico dei luoghi o che l'intervento sia giudicato incompatibile per il manifestarsi di instabilità dei terreni, turbative della circolazione delle acque o modificazioni dello stato vegetativo dei soprassuoli forestali;
- sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini sopra indicati, nonché di applicare le sanzioni amministrative previste dall'articolo 13 della L.r. n. 45/1989 in caso di difformità tra quanto previsto nel progetto autorizzato e quanto risulterà al termine delle opere da questo previste.

Le opere realizzate e non autorizzate dovranno essere oggetto di regolarizzazione ai fini del vincolo idrogeologico, a cura e spese del titolare della autorizzazione, in base al paragrafo 9 della C.P.G.R. 10 settembre 2018, n. 3/AMB a cui si rimanda, fatto salvo quanto stabilito da leggi statali e regionali in materia urbanistica e di protezione ambientale.

Il titolare dell'autorizzazione dovrà trasmettere al Settore Tecnico Piemonte Nord ed al competente Comando Stazione dei Carabinieri Forestale:

- a) comunicazione di inizio dei lavori, allegando la specifica documentazione atta a dimostrare il rispetto delle prescrizioni dettate nel parere istruttorio parte integrante del presente provvedimento, nonché copia di ogni provvedimento, nulla-osta o titolo abilitativo acquisiti;
- b) comunicazione di ultimazione dei lavori allegando dichiarazione del Responsabile della direzione dei lavori, attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente a quanto previsto dal progetto presentato.

Nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore. Eventuali varianti, anche di modesta entità, dovranno essere oggetto di nuova istanza. Nel caso in cui in fase di cantiere si verificasse la necessità/opportunità di apportare qualunque modifica agli interventi autorizzati (diversa localizzazione, scavi/riporti o tagli piante non indicati in progetto, opere accessorie aggiuntive, ecc.), i lavori dovranno essere immediatamente sospesi ed eventuali varianti dovranno essere oggetto di ulteriore valutazione e di autorizzazione da parte del Settore Tecnico competente.

La presente Determinazione è soggetta a pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.r. n. 22/2010.

Avverso alla presente determinazione è ammesso, da parte dei soggetti legittimati, proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o della sua piena conoscenza, ovvero Ricorso Straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla data di cui sopra.

Il Funzionario estensore
Gian Luigi Brustio

LA DIRIGENTE (A1617A - Settore Tecnico Piemonte Nord)
Firmato digitalmente da Elena Fila-Mauro